



Decreto Dirigenziale n. 12 del 13/01/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI ARPAIA - CAVA DI CALCARE ALLA LOCALITA' TAIRANO FG. 2 PART.LLA
1. ARTT. 18 E 36 BIS DELLA L. R. N. 54/85 E S.M.I. ED ARTT. 2 E 3 DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DI G.R. N. 778/98 - RIFORMA DEL D.D. N. 177
DEL 22/12/2008 E DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI CONVENZIONE IN RAGIONE
DELLA VARIAZIONE DELL'INDICE ISTAT. SOCIETA' "3C" A R.L. CON SEDE IN AIROLA
ALLA VIA CARACCIANO - C.F.: 00826940629.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. Che, con D.D. n. 45 del 29/05/08, la Società "3C" a r.l. è stata autorizzata ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 e s.m. ed i., tra l'altro, alla prosecuzione della coltivazione della cava di calcare nel Comune di Arpaia alla località Tairano, limitatamente alla superficie della particella 1 del foglio 2, nei modi e tempi indicati dalle Ordinanze del Giudice dell'Esecuzione del 16/20.7.1999, del 23/03/2007 e del 21/11/2007, essendo la Società soggetta, sulla stessa cava, ad adempimenti giudiziari per sentenze di condanna penale;
- b. che, successivamente, con D.D. n. 177 del 22/12/2008, sono stati determinati gli oneri di convenzione, in ragione della variazione ISTAT, a favore del Comune di Arpaia relativamente al materiale estratto dal 1999 al 2004 per un importo pari a €. 39.652,06;
- c. che il predetto D.D. n. 177/2008 rende assoggettabile al pagamento degli oneri di convenzione, impropriamente, solo il materiale commercializzato pari a mc. 239.281,00, mentre esclude dal pagamento quello accumulato sul piazzale di cava pari a mc. 224.162,00. In particolare, nei "PREMESSO CHE" viene riportato testualmente: *"dalla perizia tecnica giurata del 23/04/2008, emerge che sul piazzale di cava è accumulato un quantitativo di materiale calcareo pari a mc. 224.162,00, desumendosene che 239.181,00 mc. sono stati destinati all'esterno del cantiere e sui quali vanno corrisposti i relativi oneri"*;
- d. che, a fronte del D.D. n. 177/2008, la Società "3C" ha provveduto a regolarizzare il pagamento degli oneri per un importo di €. 39.652,06 riferito a mc. 239.181,00 di materiale calcareo già commercializzato;
- e. che, con nota n. 708677 del 20/09/2011, la Società "3C" è stata informata che erano in corso le procedure di determinazione degli importi per il pagamento degli oneri e tributi dovuti in relazione al volume del materiale estratto ancora stoccato in sito, pari a mc. 224.162,00, proveniente dalla coltivazione e recupero ambientale della part.lla 1 del fg. 2, incrementato nel 2010 di ulteriori mc. 7.810,00, provenienti dalla sagomatura del nono gradone (superficie esterna alla part.lla 1 del fg. 2);
- f. che, con la predetta nota n. 708677/2011, con ogni effetto e conseguenza di legge, sono stati interrotti i termini di prescrizione;
- g. che, con raccomandata prot. reg.le n. 845188 del 9/11/2011, è stata data comunicazione alla Società 3C a r.l., ai sensi della L.241/90 e s.m. ed i., di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO:

- a. che la Società "3C", con nota del 4/11/2011 - prot. reg. n. 850482 del 10/11/2011, ha mosso istanza di annullamento della citata nota n. 708677/2011, comunicando che *"ogni debenza con il Comune di Arpaia è stata soddisfatta mentre eventuali richieste di ulteriori pagamenti devono tener conto unicamente del suddetto quantitativo tuttora giacente e sono subordinati alla sua commercializzazione da parte della scrivente"*;
- b. che, ai sensi della vigente normativa e del Parere dell'Avvocatura regionale prot. n. 379241 del 12/05/2011 nonché della Direttiva del Settore Cave n. 382783 del 13.05.2011, i soggetti che hanno esercitato attività estrattiva, con regolare autorizzazione o abusivamente o in forza di provvedimenti giudiziari, sono tenuti sempre e comunque a pagare gli oneri di cui all'art. 18 commi 1 e 2 della L.R. n. 54/85 e s.m.i. ed i tributi previsti dall'art. 17 c. 1 della L.R. n. 15/2005 e dall'art. 19 della L.R. n. 1/2008;
- c. che la normativa fa derivare il pagamento degli oneri e tributi, non già dall'avvenuta commercializzazione bensì dal momento dell'avvenuta estrazione come si evince anche dal menzionato parere dell'Avvocatura regionale;
- d. che dalla perizia tecnica del Comune, allegata alla Convenzione Rep. n. 51 VA431 del 14/12/2004, emerge un quantitativo di materiale in esubero pari a mc. 463.343,00 che, nella sostanza, rende conto delle attività di recupero ambientale svolte dal 1999 al 2004;
- e. che dallo stesso atto di "Convenzione" emerge, altresì, il quantitativo di materiale destinato alla commercializzazione pari a mc. 348.343,00 e quello da utilizzare in cava, pari a mc. 115.000,00, per la realizzazione delle berme paramassi ai fini del recupero ambientale disposto dal Giudice dell'esecuzione;
- f. che dalla perizia tecnica giurata del 23/04/2008 è emerso che sul piazzale di cava era accumulato un quantitativo di materiale calcareo pari a mc. 224.162,00, desumendosene che 239.181,00 mc. erano

stati destinati all'esterno del cantiere e per i quali, come già riportato nei "PREMESSO", sono stati corrisposti i relativi oneri al Comune;

- g. che, a seguito del completamento dei lavori di recupero ambientale comunicato dalla Società "3C" con nota del 20/01/2011 prot. reg. n. 53166 del 24/01/2011, sul piazzale di cava risultano stoccati complessivamente mc. 231.972,00 di cui:
- g.1. mc. 62.879,00 provenienti dal recupero ambientale dell'area esterna alla part.IIa 1 del fg. 2 per attività eseguita dopo il 1999, così come esplicitato dalla Società "3C" nella nota del 27/04/2010 e ribadito con quella del 4/11/2011;
- g.2. mc. 7.810,00 proveniente dal recupero ambientale dell'area esterna alla part.IIa 1 del fg. 2 per attività eseguita nel anno 2010;
- g.3. mc. 161.283,00, ottenuti per differenza, provenienti dal recupero ambientale dell'area corrispondente alla part.IIa 1 del fg. 2 per attività eseguita nell'arco temporale dal 1999 al 2004;
- h. che, pertanto, dei 231.972,00 mc. di materiale calcareo stoccati sul piazzale di cava, detratti i mc. 115.000,00 (in cui sono compresi mc. 62.879,00 + mc. 7.810,00) destinati agli interventi di recupero ambientale (berme paramassi), restano mc. 116.972,00 sui quali vanno corrisposti i relativi oneri a prescindere dalla loro commercializzazione;
- i. che, in particolare, trattandosi di materiali proveniente dall'attività di coltivazione e recupero ambientale della part.IIa 1 del fg. 2 svolta tra il 1999 ed il 2004, su di essi vanno corrisposti solo gli oneri di cui all'art. 18 commi 1 e 2 della L.R. n. 54/85 e non quelli previsti dalle LL.RR. n. 15/2005 e n. 1/2008;
- j. che, con D.D. n. 4 del 10/02/05, il Coordinatore dell'A.G.C. 12 ha emanato direttive per il calcolo del contributo e stabilito i coefficienti unitari da applicare;
- k. che la determinazione degli importi dovuti è stata effettuata ai sensi della L.R. 54/85, della delibera di G.R. n. 3869/87 e del predetto D.D. n. 4/2005;
- l. che l'importo dovuto al Comune, per il periodo 1999 – 2004, ad integrazione di quanto già versato, è pari a €. 19.996,04, così come esposto analiticamente nella seguente tabella:

anno	mc.	£ / mc	Contributo dovuto
1999-2004	116.972,00	331	£. 38.717.732 = €. 19.996,04

RITENUTO:

- a. necessario, in "autotutela", riformare il D.D. n. 177 del 22.12.2008, qui richiamato "per relationem", con annullamento della sola parte in cui viene reso implicitamente ed in maniera inesatta il concetto che il quantitativo di materiale stoccato in cava non sia assoggettabile al contributo di Convenzione in quanto non ancora commercializzato (rif. "PREMESSO CHE" - *dalla perizia tecnica giurata del 23.04.2008, emerge che sul piazzale di cava è accumulato un quantitativo di materiale calcareo pari a mc. 224.162,00, desumendosene che 239.181,00 mc. sono stati destinati all'esterno del cantiere e sui quali vanno corrisposti i relativi oneri*);
- b. pertanto, che la Società "3C" a r.l. deve pagare al Comune di Arpaia, per il periodo 1999-2004, ad integrazione di quanto già versato, l'importo di €. 19.996,04, relativo ai mc. 116.972,00 di materiale calcareo in quanto oggetto di estrazione e non impiegati per il recupero ambientale;

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria espletata da questo Settore, prot. reg.le n. 29948 del 13/01/2012;
- b. della nota prot. n. 29960 del 13/01/2012 con la quale il Responsabile del procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

VISTO:

- a. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s. m. e .i.;
- b. il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
- c. il D.P.R. 09/04/59 n. 128;
- d. la legge 241/90 e smi;
- e. la L.R. 13/12/85 n. 54 e smi;
- f. la Delibera di G.R. n. 778/98;
- g. l'art. 4 del D. Lgs.vo n. 165/2001;
- h. la L.R. 7 del 30/04/02;
- i. il D.D. (Area 12 -Settore 03) n. 4 del 10/02/2005;

- j. la L.R. 15/2005;
- k. L.R. n.1/2008;
- l. il PRAE;
- m. il D.D. n. 45 del 29.05.2008
- n. il D.D. n. 177 del 22.12.2008;
- o. il Parere dell'Avvocatura regionale prot. n. 379241 del 12/05/2011
- p. la Direttiva del Settore Cave n. 382783 del 13.05.2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelle e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che si intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.5.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.7.95,

- 1. la riforma del D.D. n. 177 del 22.12.2008, con annullamento della sola parte in cui viene reso implicitamente ed in maniera inesatta il concetto che il quantitativo di materiale stoccato in cava non sia assoggettabile al contributo di Convenzione in quanto non ancora commercializzato (rif. "PREMESSO CHE" - *dalla perizia tecnica giurata del 23.04.2008, emerge che sul piazzale di cava è accumulato un quantitativo di materiale calcareo pari a mc. 224.162,00, desumendosene che 239.181,00 mc. sono stati destinati all'esterno del cantiere e sui quali vanno corrisposti i relativi oneri*).
- 2. di confermare il D.D. n. 177 del 22.12.2008 in ogni altra sua parte.
- 3. ad integrazione dell'importo di cui al D.D. n. 177 del 22.12.2008, per il periodo 1999 - 2004, la Società "3C" a r.l. verserà a favore del Comune di Arpaia l'importo di €. 19.996,04 che risulta congruo sotto il profilo contabile ed amministrativo.

Avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

- 1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma;
 - 1.1.1. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP.
 - 1.1.2. Alla Segreteria di Giunta.
 - 1.1.3. Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio.
 - 1.1.4. Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.
 - 1.2. per competenza al Comune di Arpaia (BN).
 - 1.3. per la notifica al titolare della Società "3C" a r.l. – Cava Calcareo Caudina -, con sede alla via Caracciano.

Dott. Vincenzo Sibilio